


MAMI

Movimento Allattamento Materno Italiano

ODV



STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l'Associazione denominata Movimento Allattamento Materno Italiano ODV (in forma abbreviata MAMI) con sede nella Provincia di Firenze. MAMI è affiliata al World Alliance for Breastfeeding Action con sede in Penang, Malesia (qui di seguito denominata "WABA").

L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Dichiarazione di Principi

L'Associazione:

- a) Afferma che ogni bambino ha diritto ad essere allattato e ogni madre ha diritto-ad allattare;
- b) Si impegna a proteggere, promuovere, e sostenere questo diritto;
- c) S'impegna inoltre a realizzare gli obiettivi operativi contenuti nella Dichiarazione degli Innocenti formulata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e il Fondo per l'Infanzia delle Nazioni Unite (UNICEF) e sottoscritta dall'Italia.
- d) Appoggia tutti gli sforzi atti a mettere fine alla promozione di qualsiasi cosiddetto sostituto del latte materno e a impedire prassi che influenzano negativamente l'allattamento.
- e) Prende atto del fatto che la WABA non accetta né somme in denaro né doni o contributi dalle aziende produttrici di latte artificiale ed accessori connessi o cibi per lo svezzamento e neppure da ditte che producono tiralatte o accessori per il seno e raccomanda per tanto a tutti i partecipanti ai propri progetti di seguire la stessa linea di condotta.

Articolo 3 - Scopi

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del

Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art.27 della legge 8 marzo 2000, n.53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione in particolare si dedica a

- a) Diffondere informazioni e creare reti operative
- b) Creare rapporti fra tutti i promotori dell'allattamento: gruppi di base ed singoli operatori, agenzie dell'ONU, governi, e organizzazioni non-governative;
- c) Rafforzare e coordinare attività già esistenti per aumentarne l'impatto;
- d) Stimolare e sostenere sforzi nuovi e collaborativi.

Si propone di:

- a) Promuovere più cooperazione a livello regionale e nazionale;
- b) Eliminare tutti gli ostacoli all'allattamento;
- c) Fare rinascere e sostenere una cultura globale favorevole all'allattamento;
- d) Curare la traduzione, pubblicazione e distribuzione di materiale ed ogni altra documentazione scritta, audiovisiva o elettronica che verrà considerata utile per l'Associazione;
- e) Organizzare seminari e convegni su temi connessi agli scopi dell'associazione anche al fine di un'ideonea sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

Al fine di centrare i propri obiettivi, l'Associazione può stipulare accordi e convenzioni con enti ed istituzioni pubbliche e private, con società o persone singole.

L'Associazione si riserva di instaurare rapporti di lavoro autonomo e subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa, secondo la vigente normativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4 - Carattere non lucrativo

Le attività necessarie al raggiungimento dello scopo sociale sono svolte dagli associati in modo personale, volontario e gratuito; l'Associazione può provvedere al rimborso delle spese effettivamente sostenute e opportunamente documentate dagli associati.

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 5 - Il Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- a) da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione,
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio,
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti,
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) proventi da attività di raccolta fondi;

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 6 - L'esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre (3) mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Comitato di Gestione il bilancio consuntivo. Quando particolari circostanze lo richiedono, il bilancio consuntivo sarà predisposto dal Comitato di Gestione entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio-

Il bilancio viene approvato dall'Assemblea e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 7 - Associati

I soci possono avere le qualifiche di soci ordinari o soci sostenitori.

Soci ordinari sono coloro che concorrono alla realizzazione degli scopi sociali dell'associazione. Ogni socio ordinario dovrà versare la quota associativa annuale.

Soci sostenitori sono coloro che sostengono l'Associazione con un contributo, ma che non prestano attività all'interno dell'Associazione.

Articolo 8 - Ammissione

L'ammissione all'Associazione avviene con la sottoscrizione della Dichiarazione di Principi (Art. 2) ed è subordinata al pagamento della quota annuale.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Comitato di Gestione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Comitato di gestione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Comitato di Gestione, nel libro degli associati

Il Comitato di Gestione deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Comitato di Gestione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 9 - Estinzione del rapporto associativo

Il rapporto associativo nei confronti del singolo associato si estingue:

- (a) per effetto del mancato pagamento della quota annuale;
- (b) per effetto della morte della persona fisica;
- (c) per effetto dello scioglimento della persona giuridica, dell'ente, ovvero dell'associazione;
- (d) qualora, dietro motivata raccomandazione del Comitato di Gestione, l'Assemblea dell'Associazione deliberi con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto l'espulsione del socio il cui comportamento non è ritenuto conforme a quanto disposto nel presente Statuto, ovvero non conforme a quanto regolarmente deliberato dagli organi della Associazione.

Articolo 10 - Diritto di voto

Hanno diritto di intervento e di voto nell'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di Associazione. Tutti gli associati, indipendentemente dalla qualifica ricoperta, hanno uguale diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto viene esercitato personalmente dal socio, ovvero per delega scritta da far pervenire al Presidente prima dell'Adunanza. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Compete al Presidente (ovvero a chi, in sua vece, presiede l'Assemblea dell'associazione) constatare la regolarità delle deleghe e la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto di voto.

Articolo 11 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dell'Associazione;
- (b) il Comitato di Gestione;
- (c) il Presidente;
- (d) il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 12 - Assemblea dell'Associazione

L'Assemblea dell'Associazione rappresenta l'intera Associazione: le decisioni dell'Assemblea, ove regolarmente adottate, vincolano tutti gli Associati, anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea dell'Associazione si tiene presso la sede dell'Associazione ovvero in diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

I soci sono convocati in assemblea dal Comitato di Gestione almeno una volta l'anno, salvo casi eccezionali, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione in apposito Albo nella sede dell'Associazione o mediante invio di messaggio di posta elettronica o avviso sul sito web, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pur essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice Civile.

L'Assemblea dell'Associazione è ordinaria ovvero straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Segretario per mandato del Comitato di Gestione e si riunisce entro i primi quattro mesi di ogni esercizio.

L'Assemblea ordinaria:

- (a) determina il numero dei membri del Comitato di Gestione, nonché la durata della carica, procede alla loro nomina e revoca;
- (b) discute la relazione presentata dal Comitato di Gestione sull'esercizio decorso e ne approva o censura l'operato;
- (c) discute ed approva il bilancio consuntivo dell'Associazione per l'esercizio decorso, nonché quello di previsione per l'esercizio in corso;
- (d) L'assemblea delibera sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Comitato di Gestione ed il Collegio dei Revisori dei Conti, sulle modifiche dell'atto costitutivo, sullo Statuto e su quanto altro ad essa demandato dalla legge o dallo Statuto.
- (e) delibera su ogni diverso argomento all'ordine del giorno
- (f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del terzo settore.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal segretario per mandato del Comitato di Gestione, ogni qualvolta sia ritenuto necessario, ovvero ogni qualvolta pervenga al Comitato di Gestione richiesta scritta in

tal senso, corredata da indicazioni di identico ordine del giorno, da parte di non meno di 1/3 (un terzo) dei soci.

L'Assemblea straordinaria:

(a) delibera sull'espulsione degli Associati;

(b) delibera su ogni diverso argomento contemplato nell'ordine del giorno (ovvero in presenza della totalità degli associati, anche non incluso nell'ordine del giorno) non altrimenti sottoposto all'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea dell'Associazione, ordinaria ovvero straordinaria, è regolarmente costituita quale che sia il numero degli associati intervenuti, anche per via telematica, e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione; in mancanza l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare il diritto di intervento degli associati all'assemblea.

Delle riunioni di assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.

Articolo 13 - Il Comitato di Gestione

L'Associazione è amministrata da un Comitato di Gestione composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea dell'Associazione per la durata di tre anni e sono rieleggibili. L'assemblea, al momento del rinnovo delle cariche, decide preventivamente il numero dei Consiglieri elettivi da designare.

La nomina a componente del Comitato di Gestione è subordinata al possesso ininterrotto della qualifica di socio non inferiore a un anno, salvo deroga approvata all'unanimità dal Comitato di Gestione. Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Comitato di Gestione elegge nel proprio ambito un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere. Il Comitato di Gestione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta la richiesta da almeno un terzo (1/3) dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno.

La convocazione del Comitato di Gestione avviene a cura del Presidente mediante comunicazione scritta diretta a ciascun membro oppure mediante affissione all'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno ed il luogo, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Comitato di Gestione delibera l'istituzione delle quote associative, ne fissa l'ammontare nonché le modalità o scadenze di pagamento.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato di Gestione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni di natura finanziaria dovranno essere prese con le modalità stabilite dal Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente o, in mancanza di questi, dalla persona nominata dai Consiglieri.

Delle riunioni del Comitato di Gestione verrà redatto, su apposito libro relativo, il verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Comitato di Gestione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Comitato di Gestione redige inoltre un Regolamento interno per l'uso dei beni appartenenti all'Associazione.

I membri del Comitato di Gestione rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali. I membri del Comitato di Gestione prestano la loro opera in forma gratuita.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 14 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi, in giudizio e nei confronti degli Istituti di credito, cura l'esecuzione degli atti deliberati dall'assemblea e dal Comitato di Gestione.

Il Presidente è nominato all'interno del Comitato di Gestione, una volta eletto dall'Assemblea.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Lo stesso può esercitare tutti i poteri del Comitato di Gestione, nessuno escluso, purché gli siano stati precedentemente delegati dal Comitato di Gestione stesso.

Articolo 15 - Rappresentanza dell'Associazione

La rappresentanza dell'Associazione compete al Presidente nonché agli altri membri del Comitato di Gestione, e/o procuratori, a ciò espressamente delegati dal Comitato di Gestione medesimo, entro i limiti dell'esecuzione delle delibere del Comitato di Gestione. Il Comitato di Gestione ha altresì facoltà di revocare, a propria discrezione, ogni delega concessa, ovvero di modificarne forma e contenuti.

Articolo 16 - Proroga della durata delle cariche associative

I membri del Comitato di Gestione, il Presidente, il Segretario e, ove nominati, il Vicepresidente e il Tesoriere dell'Associazione, rimarranno, in caso di dimissioni, revoca o decadenza, nondimeno nella carica sino a loro sostituzione da parte del competente organo dell'Associazione.

Articolo 17 - Modifiche

Le eventuali modifiche del presente Statuto devono essere approvate con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto.

Articolo 18 - Collegio dei Revisori

Il controllo della gestione contabile dell'Associazione può essere demandato ad un Collegio di Revisori dei Conti costituito da tre membri, anche esterni all'Associazione, nominati dall'Assemblea dell'Associazione.

La durata dell'incarico sarà triennale.

In tal caso i Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa, e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

Articolo 19 - Finanziamenti

Eventuali finanziamenti messi a disposizione dai membri del Comitato di Gestione e/o dagli associati a favore dell'Associazione verranno effettuati con le modalità che saranno stabilite dal Comitato di Gestione.

Articolo 20 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, con le maggioranze di cui all'art. 21 C.C. (presenza dei $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza). L'Assemblea dell'Associazione stabilisce altresì le modalità della liquidazione, nominando all'uopo uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati, fissandone i poteri. Il patrimonio dell'Associazione viene, in caso di scioglimento, devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Articolo 21 - Rinvio

Per quanto non disposto nel presente Statuto viene fatto rinvio al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, al Codice Civile.